



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Severo Chieffi	- Presidente -	Sent. n. sez. 36
Umberto Zampetti		CC - 27/11/2014
Silvio Amoresano		R.G.N. 42201/14
Vincenzo Rotundo		
Giacomo Paoloni	- Relatore -	
Maurizio Fumo		
Alberto Macchia		
Rocco Marco Blaiotta		
Margherita Cassano		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. proposta da

1. Ruggiero Carmine, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 10/01/1933
2. Ruggiero Giuseppe, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 11/04/1963

per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza pronunciata nei loro confronti il 28/11/2013 dalle Sezioni Unite penali

visti gli atti, la richiesta e la decisione impugnata;
 udita la relazione svolta dal componente Giacomo Paoloni;
 udito il pubblico ministero in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta;
 udito per i richiedenti Carmine e Giuseppe Ruggiero l'avv. Anacleto Dolce, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione straordinaria.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l'appalto di lavori e servizi indette dalla Provincia di Salerno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, adito da richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, con sentenza emessa il 19 novembre 2012 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato – tra gli altri – a Carmine Ruggiero e Giuseppe Ruggiero le rispettive pene, concordate con il pubblico ministero, di due anni e sette mesi di reclusione e di tre anni di reclusione per i reati, avvinti da continuazione, di associazione per delinquere con ruoli per entrambi di organizzatori e promotori (capo A della rubrica) e di una nutrita serie di reati continuati di concorso in corruzione, in turbativa d'asta, in frode in pubbliche forniture e in falsità ideologica in atti pubblici.

1.1. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da Carmine Ruggiero e Giuseppe Ruggiero, che hanno dedotto più violazioni di legge e carenze della motivazione sotto vari profili di carattere processuale e sostanziale integranti vizi di legittimità per più versi comuni ad entrambi i ricorrenti.

1.2. La Sezione Feriale, assegnataria dei ricorsi dei due Ruggiero e dei congiunti ricorsi di altri cinque, preso atto delle omologhe censure in tema di prescrizione di alcune fattispecie di corruzione e di turbata libertà degli incanti formulate da alcuni ricorrenti (e ribadite dai difensori in udienza), ha rilevato l'esistenza di un perdurante contrasto giurisprudenziale sulla efficacia abdicativa della eventuale prescrizione dei reati da riconoscersi o meno alla richiesta di applicazione della pena avanzata dagli imputati. Contrasto reso viepiù attuale, ad avviso della Sezione Feriale, dalla recente decisione con cui le Sezioni Unite (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379) hanno affermato, sebbene con riferimento a diversa casistica giudiziaria, che la rinuncia alla prescrizione, secondo il testuale dettato dell'art. 157, comma 7, cod. pen., richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.

La Sezione Feriale ha pertanto ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 32843/13 del 6 agosto 2013, la questione di diritto volta a stabilire «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile».

2. Con sentenza n. 5838/2014 del 28 novembre 2013 le Sezioni Unite hanno dichiarato i ricorsi di Carmine e Giuseppe Ruggiero e dei coimputati inammissibili, senza affrontare il tema oggetto di rimessione, perché reso irrilevante dalla constatata insussistenza del presupposto fattuale della *quaestio iuris* costituito dal reale prodursi della causa estintiva prescrizione per alcuni dei reati-fine (artt. 319, 353 e 356 cod. pen.) dell'associazione delinquenziale commessi (a far data dal giugno/luglio 2005) negli anni 2005 e 2006. Causa estintiva soltanto in presenza della quale potrebbe affrontarsi la problematica del valore di tacita rinuncia a farla valere da riconoscersi o non alla richiesta di patteggiamento dell'imputato assentita dal pubblico ministero.

Per un verso le Sezioni Unite hanno evidenziato l'esistenza nel procedimento penale di specifici atti muniti di effetti interruttivi del corso della prescrizione, tali da rendere operativo il termine di prescrizione c.d. prorogata (sette anni e sei mesi: art. 161, comma 2, cod. pen.), non spirato alla data della sentenza di applicazione della pena (19 novembre 2012) nemmeno per i più remoti episodi criminosi di corruzione e turbativa d'asta risalenti al giugno/luglio 2005. Atti interruttivi rappresentati dalle spontanee dichiarazioni confessorie rese al pubblico ministero (nel maggio 2008) dagli imputati Gennaro e Giovanni Citarella; dichiarazioni formalmente volte – in virtù della specifica contestazione dei fatti integranti l'associazione criminosa e i connessi reati scopo ex artt. 353 e 319 cod. pen. già accertati – a formale interrogatorio dei prevenuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 374, comma 2, cod. proc. pen. e 160, secondo comma, cod. pen. Esiti interruttivi della prescrizione, cui si sono sovrapposti gli interrogatori resi da tutti gli imputati nel giugno del 2012 (dopo l'emissione nei loro confronti della misura cautelare della custodia inframurale eseguita il 12 giugno 2012), da ritenersi efficaci, a norma dell'art. 161, comma 1, cod. pen. nei riguardi di tutti i coimputati concorrenti nei reati di corruzione e turbativa d'asta ascritti agli imputati "interrogati" ai sensi dell'art. 374 comma 2 cod. proc. pen. Concorso criminoso ipotizzato dalle imputazioni di corruzione e turbativa d'asta più remote (anno 2005 in riferimento alle singole gare di appalto manipolate dagli imputati) e contemplate anche dai numerosi comparti criminosi ascritti a quasi tutti i ricorrenti e comunque sicuramente ai due Ruggiero.

Per altro verso le Sezioni Unite, segnalando la "indeterminatezza" della contestazione delle date di consumazione di alcuni reati-fine (diversi da quelli di falsità ideologica in atti pubblici assistiti da fede privilegiata) relativi a fatti riguardanti gare manipolate nella prima metà del 2005, per i quali potrebbe reputarsi maturata la prescrizione alla data della sentenza di patteggiamento, hanno rimarcato come i ricorrenti, ivi compresi i due Ruggiero, interessati da tali reati non soltanto non abbiano offerto alcuna allegazione o valida indicazione di

elementi dai quali desumere l'effettiva data di commissione dei reati, ma neppure abbiano sollevato con i ricorsi contro la sentenza di patteggiamento la questione della rinuncia alla prescrizione, in situazione di palese assenza di «motivi ritualmente proposti da altri [ricorrenti], che possano loro estendersi, stante l'inammissibilità dei ricorsi che li contengono».

3. Avverso la descritta decisione delle Sezioni Unite il difensore dei condannati Carmine Ruggiero e Giuseppe Ruggiero, avv. Anacleto Dolce, ha proposto ricorso straordinario ("richiesta") ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., chiedendone la revoca per l'esistenza di errori di fatto contenuti nella sentenza, causati da «una svista o da un equivoco» determinanti una «inesatta percezione delle risultanze processuali» da parte dei giudici di legittimità, che ne ha alterato il processo di formazione della volontà decisoria. Volontà che, in assenza di detto errore percettivo, sarebbe stata diversa da quella adottata.

Il ricorso straordinario censura la parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite dedicata (nelle pagine 14 e 15 del provvedimento), all'analisi delle posizioni dei due Ruggiero, laddove si precisa: «per Carmine Ruggiero il primo atto interruttivo è l'ordinanza di custodia cautelare del 1° giugno 2012. Ed allora, per quanto riguarda i reati *sub* 31 e 39-*ter*, in ragione del ritenuto concorso con Giovanni e Gennaro Citarella, si estende l'efficacia interruttiva delle dichiarazioni spontanee da loro rese, sicché la prescrizione degli anzidetti reati è maturata, rispettivamente, il 27/08/2013 e il 01/07/2013, dunque successivamente alla sentenza di patteggiamento; invece, per i reati di cui ai capi 108, 109, 110 e 111, ascritti in concorso con Giuseppe Ruggiero, la prescrizione sarebbe davvero maturata alla data della pronuncia anzidetta, limitatamente al periodo di tempo sino al 31 maggio 2012, tenuto conto che il primo atto interruttivo coincide con la data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (01/06/2012); l'intervenuta prescrizione non può, però, essere rilevata in questa sede, posto che la questione della rinuncia alla prescrizione, alla base del quesito oggi all'esame delle Sezioni Unite, non è stata sollevata nel relativo ricorso, né può essere estesa all'imputato l'identica eccezione sollevata da altri ricorrenti [...] Anche per Giuseppe Ruggiero il primo atto interruttivo è riferibile all'emissione del titolo custodiale; senonché, in ragione dell'efficacia interruttiva da riconoscere alle dichiarazioni spontanee di Giovanni e Gennaro Citarella, non sono prescritti i reati di cui ai capi 4, 5, 20-*bis*, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39-*bis*, 39-*ter*, per i quali, diversamente, sarebbe maturata la prescrizione prima della sentenza di patteggiamento; come per Carmine Ruggiero, all'atto di tale pronuncia, sarebbero invece prescritti i reati da 108 a 111, limitatamente al periodo di tempo sino al 31 maggio 2012, ma l'omesso rilievo della causa estintiva, da parte del giudice *a quo*, non può essere

supplito da una pronuncia di questa Corte, per le ragioni sopra indicate, in riferimento alla posizione del predetto coimputato».

Ad avviso della difesa le Sezioni Unite hanno omesso di prendere in considerazione (deve presumersi ai fini della eventuale prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento) per Carmine Ruggiero Unite i reati di cui ai capi 8, 45, 46 e 47 della contestazione e Giuseppe Ruggiero i reati di cui ai capi A, B, 11, 22, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 e 78. Gli errori di fatto concernenti le posizioni dei due condannati sarebbe, quindi, integrato dal mancato pronunciamento delle Sezioni Unite sugli indicati capi di imputazione ascritti ai due ricorrenti Ruggiero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La "richiesta" di correzione dei prefigurati errori di fatto deve essere dichiarata inammissibile per ragioni di natura formale e sostanziale.

2. Sotto il primo aspetto viene in rilievo *in limine* la verifica dei requisiti formali di ammissibilità del ricorso straordinario con specifico riguardo ai termini, alla legittimazione processuale e alle modalità di proposizione della particolare impugnazione disciplinata dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

2.1. Quanto ai termini per la presentazione della richiesta di correzione degli errori di fatto che si sostiene essere presenti nella decisione di legittimità, il ricorso proposto nell'interesse di Carmine e Giuseppe Ruggiero risulta intempestivo, essendo stato proposto oltre il previsto termine di presentazione di centottanta giorni dall'avvenuto deposito della motivazione della decisione impugnata. La sentenza emessa il 28 novembre 2013 dalle Sezioni Unite è stata depositata nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 2014. Il ricorso straordinario proposto dall'avv. Dolce (sottoscrittore) nel comune interesse dei due Ruggiero è stato depositato il 26 settembre 2014 nella cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace di Agropoli dall'avv. Giovanni Oricchio di Vallo della Lucania ("noto all'ufficio", come da attestazione del funzionario di cancelleria che ha ricevuto l'atto apposta in calce al documento), su verosimile delega dell'avv. Dolce.

Sul piano formale il ricorso straordinario risulta depositato, dunque, in patente elusione del perentorio termine di impugnazione previsto dalla legge, decorrente dal momento del deposito della decisione impugnata e non da quello, eventualmente successivo, in cui il soggetto interessato (condannato) ne abbia acquisito effettiva conoscenza (v.: Sez. 4, n. 15717 del 07/03/2008, Spagnuolo,

Rv. 239813; Sez. 5, n. 37814 del 27/05/2009, Nunziata, Rv. 245131; Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264).

Tardività apprezzabile anche tenendo conto della fase di sospensione dei termini processuali in periodo feriale nell'anno 2014 pari a complessivi 45 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre 2004). Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la palese natura di mezzo di impugnazione pur eccezionale ("straordinario") del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. implica che l'indicato termine di decadenza di centottanta giorni debba ritenersi soggetto, al pari di tutti gli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali sancita per il periodo feriale dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 19366 del 22/04/2009, Andrisani, con ampi richiami a precedenti in termini, non massimati sul punto, tra cui: Sez. 2, n. 37385 del 13/04/2005, Pappalardo; Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi). Nel caso di specie il ricorso-richieta di Carmine e Giuseppe Ruggiero poteva essere, quindi, presentato non oltre il 22 settembre 2014. Lo stesso è stato, invece, presentato il 26 settembre 2014.

2.2. Ugualmente irrituale e senz'altro invalida, sì da integrare ulteriore causa di inammissibilità dell'impugnazione, non può non considerarsi la formale proposizione del ricorso straordinario sotto i congiunti profili del difetto di legittimazione processuale del proponente (il difensore dei condannati Ruggiero) e delle stesse modalità di deposito del ricorso.

La tipologia delle decisioni della Corte di cassazione suscettibili di essere emendate con il ricorso straordinario è circoscritta ai soli provvedimenti decisori che rendono definitiva una sentenza di condanna in tutto o in parte (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695; Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816). In base a quanto già statuito da questa Corte, stante il connotato di straordinarietà del mezzo impugnatorio, il ricorso ("richiesta") è atto strettamente personale (art. 625-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.), del solo soggetto "condannato", quale strumento eccezionale volto ad emendare possibili pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole (*ex plurimis*: Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandimarte, Rv. 237171; Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453). Ne discende che, in base a quanto chiarito da un prevalente e condivisibile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso-richieta deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale presso la cancelleria della Corte di cassazione o presso altro ufficio giudiziario a sua volta tenuto ad inoltrare l'impugnazione alla Corte di cassazione.



L'art. 625-*bis* cod. proc. pen. è, per la peculiarità ("straordinarietà") dell'istituto correttivo di errori di fatto delle decisioni di legittimità, norma di stretta interpretazione che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito. La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all'istituto ex art. 625-*bis* cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr.: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246). Di conseguenza deve essere riaffermato il principio di diritto secondo cui *"è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria"*.

Ora nel caso oggetto della presente decisione evidente si delinea l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto nell'interesse di Carmine Ruggiero e di Giuseppe Ruggiero da un professionista palesemente privo di rappresentanza, vale a dire dal loro difensore avvocato Dolce, al quale non è stata conferita l'indispensabile procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (procura speciale per "atto determinato" espressamente riservato dalla legge ad una parte processuale privata) volta a formalizzare la "richiesta" rescindente di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen. Cioè uno specifico atto che conferisca la rappresentanza del soggetto attivo (legittimato sostanziale) per il compimento di un particolare atto processuale, in ciò distinguendosi strutturalmente dal mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen., che ne può costituire eventuale presupposto o condizione genetica e che ha esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività (giudicato) della pronuncia di condanna afferente alla *res iudicata* (ex plurimis: Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv. 248385; Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009, Izzo, Rv. 244289). E' perfino superfluo aggiungere, per chiarezza inferenziale, che ai fini della validità e regolarità formale della procura speciale *ad litem* conferita ad un

difensore (abilitato ad autenticare la sottoscrizione dell'interessato-mandante: art. 122, comma 1, cod. proc. pen.) non si rende necessario l'impiego di termini ed espressioni particolari o l'uso di «formule sacramentali», allorché il contenuto dell'atto renda chiara la volontà del mandante (imputato condannato) e non residuino margini di incertezza sugli effetti dell'incarico conferito, così da rendere chiara e subito rilevabile «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce» la procura speciale, come espressamente richiede l'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. in termini: Sez. 4, n. 48571 del 05/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013 Ferrari, Rv. 257335; Sez. 4, n. 40293 del 10/06/2008, Allegrino, Rv. 241471).

2.3. Ma non basta. Nel caso del ricorso straordinario in esame alla invalidità della "proposizione" dell'atto impugnatorio (formato dal difensore di fiducia dei ricorrenti Ruggiero privo di necessaria procura speciale) si coniuga la non meno evidente invalidità delle modalità di "presentazione" del ricorso-richiesta ex art. 625-*bis* cod. proc. pen.

L'atto di impugnazione straordinario è stato presentato, infatti, senza rispettare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto deve essere «proposta e presentata» personalmente dal condannato presso la cancelleria della Corte di cassazione entro il termine stabilito ovvero, qualora sia presentata presso altro ufficio, deve pervenire entro lo stesso termine alla medesima cancelleria. Tale seconda alternativa di deposito o presentazione della richiesta (presso l'ufficio giudiziario del luogo in cui si trovi il ricorrente o il suo procuratore speciale) non può dirsi preclusa, infatti, dalla lettera dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., che non reca alcuna deroga alla disposizione generale in tema di impugnazioni dettata dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. per cui, in applicazione del canone del *favor impugnationis*, «l'impugnazione è validamente presentata dalle parti private e dai difensori non solo nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui essi si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento» (così Sez. 2, n. 37385 del 13/04/2005, Pappalardo, Rv. 232688).

Il ricorso straordinario proposto (redatto) per i due Ruggiero dal difensore avv. Dolce non munito di procura speciale è stato depositato, come detto, presso l'ufficio del Giudice di pace di Agropoli dall'avv. Giovanni Oricchio su delega o mandato, unicamente verbali, del difensore avv. Dolce, ma senza qualsivoglia attestazione o constatazione dell'esistenza di un rapporto professionale tra il "condannato", il professionista incaricato di fungere da *nuncius* e il difensore già nominato (sebbene non munito di procura speciale per l'impugnazione ex art. 625-*bis* cod. proc. pen.). Come affermato in tema di ricorso straordinario per errore

fattuale da più conformi decisioni di legittimità, «quando l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente, ma a mezzo di incaricato, come consentito dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., è da ritenere necessario che la qualità di incaricato risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare» (così Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246; ed altresì: Sez. 1, n. 641 del 30/01/1997, Sciancalepore, Rv. 207424; Sez. 6, n. 21866 del 12/04/2007, Mancini, Rv. 236696; Sez. 3, n. 26753 del 05/05/2010, A.K., Rv. 247920).

Nel caso in esame non vi è traccia di puntualizzazioni o indicazioni di tal genere, emergendo soltanto -come visto- che il ricorso è stato presentato il 26 settembre 2014 dall'avv. Oricchio, personalmente conosciuto dal funzionario di cancelleria che ha attestato la ricezione del ricorso poi trasmesso alla Corte di cassazione. In altri termini il difensore di fiducia dei Ruggiero, senza previo rilascio di specifica procura alle liti o di uno specifico incarico professionale dei Ruggiero per proporre il ricorso *ex art. 625-bis* cod. proc. pen., ha demandato in forma orale la presentazione del ricorso straordinario all'avv. Oricchio, la cui qualità di incaricato o delegato avrebbe invece dovuto essere ben descritta e provata al momento del deposito dell'atto.

E' fin troppo ovvio che l'illustrato formalismo modale di presentazione dell'atto si giustifica con la peculiarità e la natura eccezionale della impugnazione straordinaria *ex art. 625-bis* cod. proc. pen., laddove nei casi ordinari dei normali mezzi di impugnazione esperiti da imputati (ma non da "condannati"), parti private e pubblico ministero il rispetto delle individuate formalità non ha ragion d'essere, purché il rapporto tra chi presenta l'atto e chi lo ha sottoscritto sia noto al pubblico ufficiale addetto alla ricezione e non si profilino dati ostativi alla presunzione di legittima provenienza dell'atto depositato (Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246905).

2.4. Per le ragioni fin qui diffusamente esposte il ricorso straordinario proposto dal difensori di Carmine Ruggiero e di Giuseppe Ruggiero deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.

3. Pur a fronte della descritta pregiudiziale e assorbente causa di inammissibilità del ricorso straordinario, ragioni di completezza espositiva connesse alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità impongono di rilevare, ancorché in termini di estrema sintesi, come – con riguardo al c.d. merito degli errori di fatto prefigurati con l'impugnazione straordinaria – il ricorso (i ricorsi afferenti alle diverse posizioni dei due condannati) sarebbe parimenti inammissibile per

manifesta insussistenza di errori percettivi della impugnata decisione di queste Sezioni Unite sussumibili nell'area applicativa dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

3.1. Brevi notazioni consentono di inquadrare l'ambito referenziale dell'errore di fatto oggetto dell'impugnazione straordinaria in esame, messa da canto, alla luce di quanto statuito dalla fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002, ricorso Basile, la situazione processuale dell'errore materiale, inclusa (per ragioni di simmetria modulare con l'analoga disciplina contenuta dall'art. 391-*bis* cod. proc. civ., al cui interno l'errore materiale è regolato insieme all'errore di fatto) nella dicotomica previsione dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen. ma in tutto coincidente con il dettato dell'art. 130 cod. proc. pen.; previsione integrata da un mero divario espressivo tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa (Sez. U, cit.: «soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., senza incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice»).

Alla stregua di un'ormai consolidata esegesi ricompositiva dell'area di operatività del ricorso *ex art. 625-bis* cod. proc. pen. è qui sufficiente precisare che l'errore di fatto che può verificarsi nel giudizio di legittimità (venendo traslato in una sentenza della Corte di cassazione confermativa di una condanna) è rappresentato da un vizio della volontà decisoria della Corte di legittimità consistente in un errore percettivo o nella sviata prefigurazione di un fatto determinato prodotti da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore qualificato da diretta incidenza sullo sviluppo della volontà decisoria della Corte, tale da dar luogo ad «una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso». Un'area di rilevanza dell'errore di fatto cui sono estranei le notazioni o deduzioni aventi specifico contenuto valutativo (integranti non un errore di fatto, ma eventualmente di giudizio), gli errori interpretativi di norme giuridiche, sostanziali o processuali, nonché gli errori percettivi (o travisamenti fattuali) in cui sia incorso il giudice di merito, traslitterati nella decisione di legittimità e non resi oggetto degli ordinari mezzi di impugnazione di merito e/o di legittimità (*ex pluribus*: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, 221283; Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695; Sez. U, n. 37503 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161; Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Stranges, Rv. 257154; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531).

3.2. Analizzando i motivi di censura delineati con il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Carmine e Giuseppe Ruggiero, è agevole rilevarne la inapprezzabilità per gli eventuali effetti di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen. In vero le argomentazioni e il ragionamento decisorio espressi dall'impugnata decisione di queste Sezioni Unite non recano traccia di alcun peculiare errore di fatto o di percezione di dati storici nei termini delineati nel ricorso con riferimento all'asserita mancata disamina del maturare o meno della prescrizione, prima della sentenza di merito impugnata per cassazione, di taluni dei numerosi reati ascritti ai due condannati.

A prescindere dalla totale genericità enunciativa delle doglianze e dalla stessa confusione ricostruttiva delle ragioni della sentenza di legittimità per la posizione di Carmine Ruggiero, le stesse censure non hanno pregio alcuno. Per la semplice ragione che le Sezioni Unite, a fronte della sentenza del G.i.p. salernitano recante in epigrafe l'intera articolazione delle accuse mosse a tutti gli imputati e rese oggetto dell'ordinanza custodiale cautelare emessa nei loro confronti, si è fatta carico - con commendevole acribia, anche in ragione della rilevanza del vaglio per le posizioni di tutti gli imputati "patteggianti" e ricorrenti accusati di concorso negli stessi fatti reato ascritti ai due Ruggiero - di svolgere una generale e completa disamina (viepiù necessaria, per la sua pregiudizialità rispetto alla questione di diritto devoluta ex art. 618 cod. proc. pen. al giudizio delle Sezioni Unite) del prodursi o meno, nel corso del giudizio di merito (e anteriormente alla data della menzionata pronuncia di patteggiamento della pena), della causa estintiva prescrizione per tutti gli innumerevoli reati ex artt. 319, 353 e 356 cod. pen. contestati ai vari associati per delinquere ricorrenti (causa estintiva certamente non prodottasi per il reato associativo con ruolo di promotore e per i reati di falsità ideologica in atti pubblici assistiti da fede privilegiata). Disamina al cui esito le Sezioni Unite hanno ampiamente argomentato, per le posizioni dei due Ruggiero, l'insussistenza di ipotesi di reato, tra quelle allo stesso ascritte, raggiunte dalla ridetta causa estintiva. E' ben vero che questa Corte regolatrice, con decisione delle Sezioni Unite n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528, ha affermato l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato, ma è altrettanto indiscutibile che l'ha rigorosamente delimitata a situazioni decisorie indotte dalla «esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco» (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estenderla ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. Non vi è dubbio, a tacer d'altro e come è appena il caso di osservare, che l'apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa

sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159, 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

Non può non inferirsi, allora, che la sommaria lettura critica espressa nell'odierno ricorso straordinario si rivela incongrua, quando prospetta come frutto di un apparente errore percettivo su elementi di fatto il complessivo giudizio espresso dall'impugnata sentenza delle Sezioni Unite in tema di valenza ed efficacia di più atti interruttivi verificatisi nel giudizio di merito in rapporto alla ricostruibile data di consumazione dei reati più remoti contestati a tutti i ricorrenti. Prospettazione che, a tutto voler concedere, delinea un "errore" attinente ai contenuti valutativi del giudizio di legittimità. Attinente, cioè, non a uno o più veri errori di fatto, ma -se mai, in tesi- a presunti errori di giudizio, in quanto tali non scrutinabili con lo strumento dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., di cui si delinea, una fuorviata lettura dissimulante un improponibile nuovo giudizio di legittimità.

3.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio ed al versamento individuale di una somma in favore della cassa delle ammende, che - avuto riguardo al *dictum* della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e ai coefficienti di colpa sottesi alle rilevate cause di inammissibilità del ricorso - si reputa conforme a giustizia fissare in misura di euro 2.000 (duemila) *pro capite*.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 (duemila) alla cassa delle ammende.

Così deciso il 27/11/2014.

Il Componente estensore

Giacomo Paoloni



Il Presidente

Severo Chieffi



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il **27 LUG 2015**

Il Funzionario Giudiziario

